



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

26 SET. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **26 settembre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0072688 del 21.09.2017 e integrato con nota rettorale prot. n. 0073432 del 25.09.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 17.48), dott. Giuseppe Spinelli.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

DELIBERA

337/17

REGOL. 7.4



26 SET. 2017
Seduta del

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Il Direttore

Dr.ssa Daniela Cavallo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Unità Personale Docenti e Collaborazioni Esterne

Il Capo Ufficio

Dott. Pierfrancesco Convezzano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Settore Corsi e Personale Docente

Il Capo Settore

Dr.ssa Alejandra Taormina

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA "B" PRESSO SAPIENZA – UNIVERSITA' DI ROMA

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia "B" che costituisce parte integrante della presente relazione.

L'allegato regolamento discende dal regolamento per l'assegnazione delle risorse per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia B, emanato con D.R. n. 1628/2016 prot. n. 0048872 del 05.07.2016, ed è stato rivisto nell'ottica della semplificazione e dell'armonizzazione delle procedure di reclutamento alla giurisprudenza formatasi in materia.

Il Senato Accademico, nella seduta del 19.09.2017, con delibera n. 224, lo ha approvato con modifiche.

Si segnala che le principali modifiche sono relative:

all'art. 4 – Atti propedeutici all'emissione del bando:

all'art.4.1 - con riferimento alla composizione del Consiglio di Dipartimento che propone gli elementi necessari per l'emissione del bando, sono stati aggiunti i ricercatori a tempo indeterminato (art. 4.1).

all'art.4.2 – con riferimento al numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito, si è precisato che detto numero non può essere inferiore a dodici, conformemente a quanto previsto dall'art. 24, c. 2, lett. c della legge 240/2010 (art. 4.2, lett.d).

all'art.4.2 – Con riferimento ai requisiti dell'intera produzione scientifica dei candidati, si precisa che il numero minimo non può essere inferiore al 70% di quello stabilito come valore soglia nelle procedure per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al SC per i Professori di II fascia (art. 4.2, lett.d).

all'art. 5 – Bando contenuti e pubblicità:



Consiglio di
Amministrazione

26 SET. 2017

Seduta del

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Il Direttore

Dr.ssa Daniela Cavallo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Ufficio Personale Docente e Collaboratori Esterni

Il Capo Ufficio

Dot. Pierfrancesco Conversano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Risorse Umane

Sezione Affari Personali Docente

Il Capo Ufficio

Dr.ssa Alessandra Taormina

all'art. 5.3 - Sono stati precisati i criteri di valutazione previsti rispettivamente per i Settori Concorsuali bibliometrici e non bibliometrici (art.5.3).

Si segnala, inoltre, che, nel testo del Regolamento sono state recepite, ove compatibili, le modifiche/integrazioni apportate al Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia presso Sapienza", approvate con delibera del Senato Accademico n. 223/17.

Si segnala che tutte le modifiche sono evidenziate in neretto.

Il Presidente invita, pertanto, il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:

Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia "B" presso Sapienza – Università di Roma.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

26 SET. 2017

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 337/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24, comma 3, lett. a);
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 187 del 14 giugno 2016;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 232 del 21 giugno 2016;
- Visto il Regolamento per l'assegnazione delle risorse, per la chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia "B" emanato con D.R. n. 1628 prot. n. 0048872 del 5 luglio 2016;
- Considerata la necessità di semplificare e armonizzare le procedure alla giurisprudenza formatasi in materia;
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 224 del 19 settembre 2017;
- Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia "B" presso Sapienza – Università di Roma;
- di dare mandato al Direttore dell'Area Risorse Umane di apportare le ulteriori eventuali modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie ai fini del coordinamento del testo del Regolamento de quo prima della sua emanazione.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

7.4

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA "B", PRESSO SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p align="center">Titolo I - Principi di programmazione</p> <p align="center">Art. 1 - Procedure di assegnazione delle risorse e principi generali</p> <p>1.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera, con atto generale, la programmazione delle risorse destinate ai docenti di ruolo, in linea con gli obiettivi internazionali di competitività e con quelli nazionali di competitività e programmazione, di cui all'art. 2 del D.L. 180/2008 e legge di conversione n. 1/2009 e s.i.m.</p> <p>1.2 Ai fini del presente Regolamento per SSD s'intende Settore scientifico-disciplinare, per SC s'intende Settore concorsuale, per MSC s'intende Macro-settore concorsuale, di cui al Decreto MIUR 12 giugno 2012 n. 159 e s.i.m.; s'intendono infine per RTI i Ricercatori a tempo indeterminato, per RTD i Ricercatori a tempo determinato, per ASN l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per MIUR il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</p> <p>1.3 Il Senato Accademico, nell'ambito della programmazione generale approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisite in merito le eventuali proposte dei Dipartimenti e delle Facoltà, stabilisce i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti e le Facoltà delle risorse finanziarie. L'assegnazione di risorse può riguardare un SSD, un SC o un MSC oppure genericamente una Facoltà o un Dipartimento; in tale evenienza la delibera del Senato Accademico delega la Facoltà o il Dipartimento ad indicare quale sia il SC in relazione al quale attivare la procedura (con precisazione eventuale anche del SSD).</p> <p>1.4 La ripartizione delle risorse tiene conto delle seguenti esigenze di programmazione e delle valutazioni premiali: a) programmazione</p>	<p align="center">Titolo I - Principi generali</p> <p align="center">Art. 1 - Definizioni</p> <p>1.1 Il presente Regolamento disciplina le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.</p> <p>1.2 Ai fini del presente Regolamento per SSD s'intende il Settore scientifico-disciplinare, per SC s'intende il Settore concorsuale, per MSC s'intende il Macro-settore concorsuale, di cui al Decreto MIUR 12 giugno 2012 n. 159 e ss.mm.ii; s'intendono infine per RTI i Ricercatori a tempo indeterminato, per RTD i Ricercatori a tempo determinato, per ASN l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per MIUR il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.</p>

didattica; b) premialità scientifica in relazione alla qualificazione della ricerca, e della politica relativa alle risorse umane per la ricerca, valutata anche in relazione ai risultati del reclutamento, delle mobilità e degli avanzamenti di carriera; c) esigenze speciali (es. attivazione di nuovi insegnamenti e/o di nuovi corsi di studio, ritenuti innovativi o strategici, mantenimento di insegnamenti comunque ritenuti essenziali, potenziamento o innovazione in aree ritenute strategiche), con assegnazione anche conseguente ad un avviso pubblico di acquisizione di interesse da parte di docenti-ricercatori particolarmente qualificati rispetto all'obiettivo

1.5 Una quota di almeno il 20% delle risorse deve essere destinata al reclutamento di docenti non appartenente ai ruoli della Sapienza

1.6 Prima di procedere all'assegnazione effettiva delle risorse, l'Amministrazione predispone un Avviso interno di mobilità verso il SSD interessato; sull'esito della procedura di mobilità si pronuncia il Senato Accademico, in relazione al curriculum scientifico-didattico dell'interessato; il Senato Accademico si pronuncia infine sulla conferma o meno della risorsa al SSD-SC-MS per l'attivazione della procedura di chiamata

1.7 Con specifica delibera, adottata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, viene regolamentata, in relazione ai principi di cui al presente articolo, la programmazione, di norma su base triennale, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dello Statuto dell'Università e degli specifici Regolamenti. La programmazione deve tener conto degli obiettivi di competitività, nonché degli indicatori in base ai quali è corrisposto annualmente il Fondo di Finanziamento Ordinario. Le delibere del Consiglio di Amministrazione, acquisiti eventuali proposte e pareri di Dipartimenti e Facoltà, nonché il parere del Senato Accademico, si esprimono sugli aspetti amministrativi.

1.8 Il Senato Accademico, con delibere adottate anche con criteri ed indicatori differenziati per area CUN o per ambito più ristretto dell'area CUN, comunque per ambito non minore del MSC:

<p>a) approva i criteri, gli indicatori ed i parametri di selezione/valutazione meritocratica, avuto riguardo di quelli in uso nella comunità scientifica internazionale e di quanto deliberato in merito dall'ANVUR per le procedure relative all'ASN di Professori di I e II fascia con soglie minime di qualità e relativi indicatori di valutazione differenziabili per Aree e sotto-aree CUN, in relazione ai criteri in uso nella comunità scientifica internazionale.</p> <p>b) approva gli impegni richiesti al vincitore della procedura riguardo all'impegno didattico (per i Ricercatori a tempo determinato tipologia B si deve prevedere un minimo ed un massimo di ore di didattica frontale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente) ed eventualmente assistenziale, acquisite le proposte del Dipartimento e le osservazioni della competente Facoltà.</p> <p>c) integra e approva le terne dei candidati a commissario, anche in relazione alle proposte dei Dipartimenti, secondo quanto specificato nel successivo art. 7.</p> <p>1.9 In relazione a quanto disposto dallo Statuto dell'Università, qualsiasi delibera adottata da un Dipartimento o dalla Facoltà di afferenza prima della comunicazione formale della definitiva specifica assegnazione delle risorse effettuata dagli Organi centrali di Ateneo è nulla. In caso di pronunce amministrative che comportino danno erariale conseguente a comportamenti difformi da quelli prescritti, l'Università si rivarrà su chi abbia concorso alle deliberazioni.</p>	
<p>titolo II – Procedure per l'avvio; delibere propositive; delibere di approvazione</p> <p>Art. 2 - Procedure di reclutamento e chiamata; ambito di applicazione</p> <p>2.1 Il presente Titolo disciplina, nel rispetto del Codice Etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, le procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia (ex art. 18 legge 240/2010), le procedure valutative per la chiamata di professori di I e II fascia (ex art. 24 commi 5 e 6 della legge 240/2010) in servizio presso questa Università per le quali è richiesto il possesso di requisiti di qualità scientifica (soglie minime di qualità) deliberati dal Senato Accademico, tenuto conto dei criteri di qualità</p>	<p>Titolo II – Procedure selettive di chiamata</p> <p>Art. 2 –Ambito di applicazione</p> <p>2.1 Il presente titolo disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B" (ex art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010).</p>

<p>approvati dall'ANVUR-Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca ed il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B" per la durata di tre anni non rinnovabili.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3 - Avvio delle procedure</p> <p>3.1 L'avvio delle procedure è possibile nei limiti dei posti-punti organico o loro frazioni a tal fine effettivamente assegnati. La delibera di assegnazione delle risorse indica altresì se il Bando debba prevedere, e in che misura, riserve di partecipazione ai sensi dell'art 24 comma 5 e 6 della Legge 240/2010.</p> <p>3.2 I Dipartimenti deliberano, per quanto di loro competenza, sull'attivazione delle procedure di chiamata/reclutamento solo dopo che siano state assegnate le specifiche risorse, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art.1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art 5, comma 4, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.i.m. È fatto divieto ai Dipartimenti formulare proposte di chiamata senza la preventiva comunicazione di definitiva disponibilità finanziaria; gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento debbono essere citati nella determinazione di avvio del procedimento.</p> <p>Le proposte, deliberate dal Dipartimento nella necessaria composizione, sono inviate dal Dipartimento alla Facoltà. Su dette proposte la Giunta di Facoltà convocata entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi, ai fini consultivi; le suddette delibere sono sottoposte al Senato Accademico per l'approvazione.</p> <p>3.3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di Professori di I e II fascia possono essere a carico di soggetti pubblici e di soggetti privati esterni all'Università, secondo le modalità stabilite dallo specifico Regolamento sul finanziamento di posizioni di Professore e Ricercatore di ruolo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 - Avvio delle procedure</p> <p>3.1 L'avvio delle procedure è possibile nei limiti delle posizioni a tal fine effettivamente assegnate.</p> <p>3.2 I Dipartimenti deliberano, entro 30 giorni dall'assegnazione (con esclusione dal computo del periodo 1 agosto - 15 settembre) con l'esclusione del periodo 01/08-15/09, per quanto di loro competenza, sull'attivazione delle procedure di reclutamento dopo che siano state assegnate le specifiche risorse, nell'ambito della programmazione. È fatto divieto ai Dipartimenti di attivare procedure di chiamata senza la preventiva comunicazione di definitiva disponibilità finanziaria; gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento devono essere citati nelle premesse della delibera dipartimentale di attivazione della procedura di reclutamento e del bando di indizione della stessa.</p> <p>3.3 Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia B possono essere a carico di soggetti pubblici e di soggetti privati esterni all'Università, secondo le modalità stabilite dallo specifico Regolamento sul finanziamento di posizioni di Professore e Ricercatore.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 - Atti propedeutici all'emissione del Bando</p> <p>4.1 Il Dipartimento, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per procedure di chiamata di I</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 - Atti propedeutici all'emissione del Bando</p> <p>4.1 Il Dipartimento, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori a tempo</p>

fascia, dei Professori di I e II fascia per procedure di chiamata di II fascia, e dell'intero corpo docente per procedure di reclutamento di Ricercatori, propone gli elementi necessari per l'emissione del Bando, differenziati riguardo all'attività che dovrà svolgere il vincitore della posizione a concorso e riguardo ai criteri ed indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati.

4.2 La proposta del Dipartimento, in relazione al SSD o a più settori facenti parte dello stesso SC o a MSC, tenuto conto degli standard qualitativi, nonché di quanto deliberato in merito dal Senato Accademico, deve contenere:

- a) l'attività che il docente dovrà svolgere; la sede di svolgimento dell'attività istituzionale; la tipologia dell'impegno didattico;
- b) il numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito, con il numero minimo comunque non inferiore a 12 e massimo non superiore a 30;
- c) gli indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione, comunque non inferiori agli standard stabiliti dal Senato Accademico per le specifiche Aree o sotto-aree CUN ovvero per specifici MSC, SC o SSD.

La proposta può inoltre contenere, ove opportuno o necessario, l'indicazione di una lingua straniera per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, nonché lo svolgimento di una lezione da effettuare presso il Dipartimento prima della chiamata.

4.3 Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale dovrà essere proposta anche la Struttura (struttura ospedaliera, unità operativa) presso la quale tale attività sarà svolta, tenuto conto della specifica normativa in materia e delle indicazioni del Protocollo d'Intesa vigente tra Università e Regione Lazio; nel merito, è acquisito il parere della Giunta di Facoltà e quello dell'Organo di indirizzo o analogo organo della specifica Azienda sanitaria.

indeterminato propone gli elementi necessari per l'emissione del Bando, differenziati riguardo all'attività che dovrà svolgere il vincitore e riguardo ai criteri ed indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati.

4.2 La proposta del Dipartimento deve contenere:

- a) l'indicazione del Settore concorsuale o del Settore scientifico disciplinare per cui è bandita la procedura;
- b) l'indicazione del titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica richiesto quale requisito di ammissione alla procedura selettiva;**
- c) l'attività che il ricercatore dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno didattico, **il numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per ogni anno accademico**, nonché la sede;

d) il numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito. Il numero massimo non può essere inferiore a dodici. Con riferimento all'intera produzione scientifica dei candidati:

- **per i settori bibliometrici il numero minimo (eventualmente arrotondando per difetto all'unità) non può essere inferiore al 70% di quello stabilito come valore soglia per l'indicatore "numero di articoli" nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, in relazione al SC per i professori di II fascia;**
- **per i settori non bibliometrici il numero minimo (eventualmente arrotondando per difetto all'unità) non può essere inferiore al 70% di quello stabilito come valore soglia per l'indicatore "numero di articoli e contributi" nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, in relazione al SC per i professori di II fascia;**

Il numero minimo non può essere inferiore al 70 % (eventualmente arrotondando per difetto all'unità) rispetto a quello individuato come valore soglia sul numero di articoli o monografie (per i settori

	<p>bibliometrici) oppure sul numero di articoli e contributi (per i settori non bibliometrici) secondo le regole vigenti per l'ASN in relazione alla fascia dei professori di II fascia per il SC/SSD oggetto del bando; il numero massimo di norma non può essere superiore a due volte lo stesso valore soglia, relativo alla fascia dei professori di II fascia per il SC/SSD a bando;</p> <p>e) gli indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione.</p> <p>La proposta può, inoltre, prevedere, ove necessario o comunque ritenuto opportuno per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, l'accertamento delle competenze linguistiche in una lingua straniera, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione.</p> <p>4.3 Nel caso di posti per l'area medica la proposta deve indicare anche la Struttura (struttura ospedaliera, unità operativa) presso la quale sarà svolta l'attività assistenziale nel rispetto della specifica normativa in materia e del Protocollo d'Intesa vigente tra Università e la Regione Lazio.</p>
<p>Art. 5 - Bando di selezione, contenuti e pubblicità</p> <p>5.1 Il Bando relativo alle procedure selettive di chiamata dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori a tempo determinato tipologia B è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito di Ateneo. Il relativo avviso è pubblicato sui siti del MIUR e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Il Bando contiene:</p> <p>1. dati relativi alla/alle posizione/i a procedura concorsuale : Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato; fascia per la quale viene indetta la procedura; numero dei posti relativi SC e/o SSD; funzioni che saranno svolte, ivi comprese eventualmente quelle assistenziali; trattamento economico-previdenziale; termini e modalità di presentazione delle domande.</p> <p>2. requisiti individuali di partecipazione e di selezione:</p> <p>a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, ivi compresi</p>	<p>Art. 5 - Bando: contenuti e pubblicità</p> <p>5.1 Il Bando relativo alle procedure selettive di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia B è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web di Ateneo. Il relativo avviso è pubblicato sui siti web del MIUR e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Il Bando contiene:</p> <p>I) i dati relativi alla posizione per la quale è indetta la procedura concorsuale; il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato; la fascia per la quale viene indetta la procedura; numero dei posti relativi ai SC e/o ai SSD specificati; le funzioni che saranno svolte, ivi comprese eventualmente quelle assistenziali; termini e le modalità di presentazione delle domande;</p> <p>II) i requisiti individuali di partecipazione e di selezione:</p> <p>a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, ivi compresi quelli di qualificazione scientifica;</p> <p>b) il numero minimo e massimo delle pubblicazioni. Il numero</p>

quelli di qualificazione scientifica;

b) il numero minimo e massimo delle pubblicazioni (non inferiore a 12 e non superiore a 30);

c) descrizione dell'eventuale attività didattica sostenuta;

d) l'arco temporale delle pubblicazioni valutabili, da minimo 8 a massimo 12 anni antecedenti al bando (solo per procedure di chiamata di Professori di I e II fascia

3. criteri e modalità di selezione:

a) criteri di valutazione coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale, cui la Commissione dovrà attenersi sulla base delle indicazioni del Senato Accademico;

b) le modalità di selezione, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal DM 25 maggio 2011 n. 243 per la valutazione preliminare dei candidati a procedure per il reclutamento di Ricercatori TD tipologia B, nonché le prove che i candidati debbono sostenere presso il Dipartimento (seminario sulle ricerche; eventuale prova didattica-lezione, obbligatoria per i candidati alla posizione di professore associato); sono esentati dal dover sostenere la prova didattica-lezione coloro che siano chiamati per chiara fama, coloro che già ricoprono la posizione di professore associato presso altro Ateneo, nonché i Ricercatori presso la Sapienza che siano stati titolari di corsi ufficiali in tre anni degli ultimi cinque. Il Bando contiene se opportuno o necessario l'indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato.

5.2 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal Bando di indizione della procedura; nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica al quale inviare ogni comunicazione; ogni candidato deve presentare per via telematica il *curriculum vitae* in formato standard secondo lo schema-tipo pubblicato sul sito di Ateneo, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato *pdf* unitamente alla

massimo non può essere inferiore a dodici;

c) la descrizione dell'attività didattica che il vincitore sarà chiamato a svolgere;

d) l'arco temporale **di riferimento per le pubblicazioni valutabili individuato con riferimento a un periodo di** minimo 5 e massimo 10 anni **precedenti la pubblicazione del bando.**

III) i criteri e le modalità di selezione:

a) i criteri di valutazione coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale, cui la Commissione dovrà attenersi;

b) le modalità di selezione stabilite dal D.M. 25 maggio 2011 n. 243 per la valutazione preliminare dei candidati a procedure per il reclutamento di Ricercatori TD tipologia B, nonché le prove che i candidati **devono** sostenere.

3 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate con le modalità e nei termini previsti dal Bando; nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica **certificata** al quale inviare ogni comunicazione; ogni candidato deve presentare per via telematica il *curriculum vitae* in formato standard secondo lo schema-tipo pubblicato sul sito di Ateneo, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato *pdf* unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel Bando.

5.3 Per le procedure in settori concorsuali classificati come bibliometrici per l'abilitazione scientifica nazionale, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, specificando la banca dati di riferimento, pena esclusione dalla procedura, gli indicatori che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva:

- **numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;**
- **indice di Hirsch;**
- **numero totale delle citazioni;**
- **numero medio di citazioni per pubblicazione;**
- **«impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.**

<p>domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel Bando.</p>	<p>5.4 Per le procedure in settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l'abilitazione scientifica nazionale, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, pena esclusione dalla procedura, gli indicatori che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero articoli e contributi; - numero articoli pubblicati su riviste di classe A; - numero libri. <p>Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'abilitazione scientifica nazionale, in relazione al settore concorsuale cui la procedura è riferita.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 - Requisiti di partecipazione</p> <p>6.1 Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva di chiamata di Professori di I e II fascia:</p> <p>a) coloro che abbiano conseguito l'idoneità in uno dei SSD oggetto del procedimento ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, idoneità che è equiparata all'ASN, limitatamente al periodo di durata della stessa;</p> <p>b) studiosi in possesso dell'ASN per il SC e SSD e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime nello stesso SC o SSD;</p> <p>c) Professori già in servizio presso altre Università nella stessa fascia e nello stesso SSD per il quale viene bandita la selezione;</p> <p>d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base il D.M. 2 maggio 2011, n. 236.</p> <p>6.2 Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva di Ricercatori a tempo determinato tipologia B coloro che hanno usufruito dei contratti di tipologia A) di cui alla L. 30.12.2010 n. 240, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 230/2005, ovvero di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 c. 6 della L. 27.12.1997, n. 449, s.i.m. o di borse post-</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 - Requisiti di partecipazione</p> <p>6.1 Hanno titolo a partecipare alle procedure selettive di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia B coloro che, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, hanno usufruito dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero che hanno conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. La durata dei contratti di cui al primo periodo del presente comma può essere cumulata fra loro.</p> <p>6.2 Alle procedure per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro per i quali esistano incompatibilità di legge.</p>

dottorato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri . La durata dei contratti di cui all'art. 1 comma 14 della legge n. 230 del 2005 può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 c. 6 della L. 27.12.1997, n. 449, s.i.m. o di borse post-dottorato, ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

6.2 Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva di chiamata di Ricercatori a tempo determinato di tipologia B coloro che hanno usufruito dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. La durata dei contratti di cui all'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

6.3 Alle procedure per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro per i quali esistano incompatibilità di legge.

Art. 7 - Commissione di selezione ai fini della chiamata da parte del Dipartimento

7.1 La Commissione [sia per le procedure selettive di chiamata di Professori di I e II fascia sia per le procedure selettive di

Art. 7 - Commissione

7.1 Le Commissioni giudicatrici sono costituite da tre componenti appartenenti allo specifico SSD, SC o MSC **oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in maggioranza tra docenti non in servizio presso l'Ateneo.**

Ricercatore a tempo determinato tipologia B] è costituita da tre componenti all'uopo sorteggiati. Alla composizione delle terne, dalle quali sono sorteggiabili i commissari, concorrono in misura differenziata il Senato Accademico ed i Dipartimenti.

7.2 Possono essere componenti delle terne Professori ordinari appartenenti allo specifico SSD o SC o MSC in servizio presso un'università italiana o straniera alla data di nomina della Commissione; per i Professori in servizio in Università straniera l'appartenenza al SSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC ed è dichiarata dall'Organo proponente. I Professori inseribili nelle terne devono soddisfare il requisito di appartenere alla metà superiore della distribuzione qualitativa del settore concorsuale di appartenenza, secondo i parametri stabiliti dall'ANVUR per poter far parte delle commissioni di ASN-abilitazione scientifica nazionale. Per i settori non bibliometrici si considerano il numero di monografie e il numero di articoli, relativamente ai dieci anni precedenti alla data di nomina delle commissioni. I valori individuali dei parametri sono desunti dalle liste di eleggibili per le commissioni dell'ASN pubblicate dall'ANVUR, nonché dal possesso di analoghi parametri per chi non abbia fatto istanza di inserimento nelle suddette liste.

7.3 Nel caso d'impossibilità di reperire Professori di I fascia del SC della Sapienza o di altra Università anche straniera afferenti al SC si possono includere nelle terne Professori di I fascia di altro SC dello stesso MSC ovvero Professori stranieri di elevata qualificazione scientifica o accademica.

7.4 Per le procedure selettive di chiamata non a riserva di partecipazione di interni Sapienza (art. 18 della Legge n. 240/2010) la commissione è composta da tre Commissari, di cui due esterni, in possesso dei requisiti per divenire commissario dell'ASN, derivati per sorteggio da una terna proposta dal Dipartimento interessato, una terna proposta dal Senato Accademico ed una terna di esterni sorteggiata tra professori che abbiano i requisiti stabiliti dall'Anvur per poter far parte delle Commissioni per l'ASN. Almeno nelle Commissioni di selezione di professori ordinari occorre garantire la presenza di uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in

7.2 Le Commissioni sono composte da due professori di I fascia e da un professore di II fascia confermato.

7.3 I componenti delle Commissioni sono individuati secondo le seguenti modalità: un componente designato con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, **da assumere entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando (con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto - 15 settembre), ad esclusione del periodo 01/08-15/09**; due componenti sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento, che, nella loro composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.

7.4 La delibera del Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia, dovrà essere trasmessa all'Area Risorse Umane, ove saranno effettuati i sorteggi in seduta pubblica, **ad opera di una Commissione composta da due funzionari del Settore Concorsi Personale Docente e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.**

7.5 I componenti delle Commissioni sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Per i Professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al SSD, SC o MSC è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC o MSC. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici: **1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010. 2) I Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione.**

7.6 La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato

università o centri di ricerca di un Paese OCSE. Nella formazione delle terne I Dipartimenti ed il Senato Accademico devono tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.

Per le procedure valutative di chiamata a riserva di partecipazione di interni Sapienza (art.24, comma 6 della Legge n.240/2010) per i soli professori di II fascia, di cui al Piano Straordinario Associati 2012-2013, la Commissione è composta da tre commissari, di cui due esterni così individuati : due nominativi sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento interessato, nella composizione delle terne il Dipartimento deve tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere; un nominativo sorteggiato da una terna proposta dal Senato Accademico.

Per la formazione delle liste relative alla designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata di Professore di I fascia si esprimono solo i professori di I fascia; per la formazione delle liste relative alla designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive di chiamata di Professore di II fascia si esprimono i professori di I e II fascia; per la formazione delle liste relative alla designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive di chiamata di Ricercatori a tempo determinato tipologia B si esprimono i professori di I e II fascia, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato tipologia B.

7.5 In caso di indisponibilità dei dati sui possibili commissari o in caso di dati non rilevati in maniera certificativa, il Senato Accademico stabilisce quante terne siano di competenza del Dipartimento e quante terne del Senato Accademico, nonché i requisiti di eccellenza che debbono essere posseduti dai candidati proposti per le terne secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente art. 7.

7.6 Effettuati i sorteggi in seduta pubblica da parte del Rettore o di suo delegato, con provvedimento rettorale è nominata la Commissione con i componenti effettivi e i componenti supplenti; il provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo.

Titolo III - Lavori delle Commissioni

secondo le modalità di legge. Il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsultazione dei Commissari decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsultazione dei Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

E' fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in cui hanno svolto le funzioni di commissario.

7.8 La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

7.9 La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.

7.10 I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione, secondo le modalità previste dal relativo regolamento di Ateneo.

7.11 La Commissione, pena decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riconsultazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità (**nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre**). La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 60 gg.

Titolo III - Lavori delle Commissioni

Art. 8 - Lavori delle Commissioni; tempistica dei lavori e relazione al Rettore sugli esiti della valutazione

8.1 Procedure selettive di cui all'art 18 della legge 30.12.2010 n. 240

La Commissione, entro e non oltre due mesi dalla data del suo insediamento, redige una relazione contenente:

- profilo curricolare di ciascun candidato, comprensivo dell'attività didattica svolta;
- breve valutazione collegiale del profilo;
- valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, avvalendosi di indicatori bibliometrici nel caso in cui ciò sia prassi riconosciuta nel SC oggetto del procedimento (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, *impact factor* complessivo, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch, posizione nella lista degli autori come "*principal investigator*" o come "*group leader*") e facendo comunque riferimento ai criteri approvati dal Senato Accademico ed inseriti nel Bando; attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente).
- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica.

Sono da considerare per rilievo, nell'ordine:

- congruenza produzione scientifica con declaratoria del SC-SSD, qualità della produzione scientifica, notorietà internazionale della stessa;
- continuità temporale della produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando.

Sono inoltre da considerare :

- attività didattica;
- altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative ad organi collegiali elettivi;

Art. 8 – Lavori delle Commissioni

8.1 Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico settore a concorso e considerando il curriculum (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

8.2 Le Commissioni giudicatrici, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- **congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente**

- i risultati scientifici nella pregressa attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza.
- attività in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza.

8.2 Procedure selettive di cui all'art 24 comma 3 lettera b) della legge 30.12.2010 n. 240

Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico settore a concorso e considerando il curriculum (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; (da indicare, anche per logicità, come primo criterio : se non congruente e pertinente al settore di riferimento ogni valutazione di una pubblicazione, per quanto importante, incongruente rispetto al profilo ricercato sarebbe facilmente censurabile per illogicità e di conseguente eccesso di potere);

- **rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;**
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

8.3 Le Commissioni giudicatrici dovranno altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

8.4 Nell'ambito dei settori ~~concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale~~ classificati come bibliometrici nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, le Commissioni, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- **numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;**
- **indice di Hirsch;**
- **numero totale delle citazioni;**
- **numero medio di citazioni per pubblicazione;**
- **«impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.**

- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

Le Commissioni giudicatrici, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le Commissioni giudicatrici dovranno altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

8.5 Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, le Commissioni, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- **numero articoli e contributi;**

- **numero articoli pubblicati su riviste di classe A;**

- **numero libri.**

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'abilitazione scientifica nazionale, in relazione al settore concorsuale cui la procedura è riferita.

8.6 Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e, comunque, non meno di 6 concorrenti.

Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva.

In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una relazione contenente: a) profilo curriculare di ciascun candidato; b) breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta; c) discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alle successive fasi concorsuali.

I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere una discussione pubblica presso il Dipartimento interessato che verte sulle attività di ricerca del candidato. Al termine del colloquio in forma seminariale segue, ove prevista, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera secondo quanto specificato nel bando.

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: a) valutazione collegiale del seminario, e, ove previsti, della prova didattica e della prova in lingua straniera indicata nel bando; b) giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum,

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale;
- «impact factor» medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e comunque non meno di 6 concorrenti.

Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva; la Commissione redige una relazione contenente: i. profilo curricolare di ciascun candidato; ii. breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch); iii. discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alla seconda fase.

I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere una discussione pubblica presso il Dipartimento interessato; il seminario verte sulle attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del seminario segue un colloquio con la Commissione, volto ad accertare un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel bando.

Al termine della selezione la Commissione redige una relazione, contenente: i. valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando; ii. giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando; iii. indicazione del candidato

ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando; c) indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento.

Art. 9 – Approvazione degli atti concorsuali

9.1 Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla verifica del possesso dei requisiti da parte del candidato selezionato. Gli atti sono pubblicati sul sito web dell'Università.

9.2 Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, **con provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità**, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere in merito. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il Rettore dispone la non approvazione degli atti e lo **scioglimento della Commissione**.

<p>selezionato per il prosieguo della procedura (all'unanimità, a maggioranza, nessun idoneo), che prevede la chiamata da parte del Dipartimento.</p> <p>8.3 La Commissione delle suddette procedure selettive indica all'unanimità ovvero a maggioranza dei componenti, il/i candidato/i selezionato/i per il prosieguo della procedura (secondo il numero dei posti banditi) che prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione, ovvero non indica alcun candidato, motivandone le ragioni.</p> <p>8.4 E' prevista una proroga per una sola volta e per non più di due mesi del termine per la conclusione della procedura, concessa dal Rettore per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvedere a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.</p> <p>8.5 Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna degli stessi.</p> <p>8.6 Gli atti sono pubblicati sul sito dell'Università. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere in merito.</p>	
<p align="center">Titolo IV - Chiamata da parte dei Dipartimenti</p> <p>Art. 9 - Chiamata da parte del Dipartimento, approvazione della chiamata</p> <p>9.1 In esito alle procedure selettive il Dipartimento formula la proposta di chiamata entro i successivi trenta giorni dall'approvazione degli atti (da tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre).</p>	<p align="center">Titolo IV - Chiamata da parte dei Dipartimenti</p> <p>Art. 10 - Chiamata da parte del Dipartimento. Approvazione della chiamata</p> <p>10.1 In esito alle procedure selettive il Dipartimento formula la proposta di chiamata entro i successivi trenta giorni dall'approvazione degli atti (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre).</p>

9.2 Prima della delibera di proposta di chiamata di Pressori di I e II fascia, il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento (solo per chiamate di I e II fascia) e, ove inserita nel Bando, su richiesta del Dipartimento o della Giunta di Facoltà, una lezione su argomento tipico di un insegnamento di un Corso di studio del SSD indicato nel bando. L'argomento è sorteggiato dal candidato tra quelli da lui proposti al Direttore del Dipartimento almeno 24 ore prima della lezione. Del seminario e della lezione deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del Dipartimento, con almeno tre giorni di preavviso. Dell'assegnazione dell'argomento per la prova didattica (lezione) deve essere redatto uno specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento e del Segretario amministrativo. Dell'effettuazione del seminario e dell'eventuale prova didattica (lezione) deve essere redatto specifico verbale a cura del Direttore del Dipartimento o suo delegato e del Segretario amministrativo del Dipartimento.

9.3 Nella delibera di chiamata del Dipartimento deve essere fatta specifica menzione del seminario nel caso di chiamata di docenti di I e II fascia, dell'eventuale lezione e dei pareri pervenuti dai Dipartimenti con pertinenza nel SSD riportando il relativo giudizio. Il giudizio negativo sulla eventuale lezione, formulato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto, è elemento ostativo non superabile nel giudizio complessivo finale del Dipartimento ai fini della chiamata.

9.4 La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed adeguatamente motivata ed è quindi trasmessa alla Facoltà di appartenenza del Dipartimento di riferimento per le spettanti competenze secondo quanto previsto dall'art 12 comma 1 lettera c) e d) dello Statuto), e da questa è inviata all'Amministrazione. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, le competenze ai fini della chiamata sono esercitate in via sostitutiva dal Senato Accademico che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10.2 Prima della delibera di proposta di chiamata il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca. Del seminario deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del Dipartimento, con almeno tre giorni di preavviso.

10.3 La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione giudicatrice deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed adeguatamente motivata ed è trasmessa direttamente all'Area Risorse Umane nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia attribuito il budget per la procedura al Dipartimento, o alla Facoltà, qualora il budget per la procedura sia stato ad essa attribuito. In quest'ultimo caso la Giunta di Facoltà è chiamata a deliberare secondo quanto è stabilito nel Regolamento della Facoltà. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, la competenza ai fini della chiamata è esercitata dal Senato Accademico, che si esprime a **maggioranza assoluta degli aventi diritto**.

10.4 Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione, il potere sostitutivo è attribuito al Preside riguardo alla convocazione ed alla Giunta di Facoltà riguardo alla deliberazione, mentre il potere di rinvio è attribuito al Senato Accademico. Il Dipartimento non potrà richiedere nei tre anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro trenta giorni dalla ricezione degli atti della Commissione, il potere sostitutivo è attribuito al Preside riguardo alla convocazione ed alla Giunta di Facoltà riguardo alla deliberazione, mentre il potere di rinvio è attribuito al Senato Accademico e l'approvazione finale della chiamata è attribuita al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con motivata delibera conforme. Il Dipartimento non potrà richiedere nei tre anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

9.5 La proposta di chiamata da parte del Dipartimento è inviata alla Facoltà di riferimento per quanto di competenza ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Procedura valutativa di chiamata di Professori associati già Ricercatori a tempo determinato di tipo B (ex art. 24 comma 5 della legge 30.12.2010 n. 240/2010)

10.1 La chiamata in qualità di Professore associato all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5, della Legge 240/2010 è riservata ai ricercatori a tempo determinato con posizione di tipologia B (detta di "*tenure track*") che abbiano acquisito l'abilitazione scientifica nazionale, secondo, i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344.

10.2 La valutazione, secondo gli standard qualitativi stabiliti dall'art 4 del presente Regolamento, riguarda l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD Tipologia B. I criteri di valutazione del ricercatore sono definiti ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n. 344 del 4 agosto 2011.

10.3 La Commissione è composta da tre Professori di I fascia appartenenti al settore scientifico disciplinare proprio del

Art. 11 - Valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia (ex art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010)

11.1 La chiamata in qualità di Professore di II fascia all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 è riservata ai ricercatori a tempo determinato con posizione di tipologia B (detta di "*tenure track*") che abbiano acquisito l'abilitazione scientifica nazionale, secondo, i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344.

11.2 La valutazione, secondo gli standard qualitativi stabiliti dall'art. 5 del presente Regolamento, spetta al Dipartimento di afferenza del Ricercatore e riguarda l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD Tipologia B. I criteri di valutazione del ricercatore sono definiti ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.

11.3 Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica (art. 4 comma 1 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344), è oggetto di specifica valutazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore

<p>Ricercatore da valutare, definita secondo l'art. 7 del presente regolamento.</p>	<p>successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.</p> <p>11.4 I Dipartimenti attivano la procedura di valutazione dopo aver verificato l'assegnazione delle risorse necessarie alla chiamata del Ricercatore nel ruolo di Professore di II fascia.</p> <p>11.5 La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento ed è composta da due Professori di Prima Fascia e da un Professore di Seconda Fascia, in servizio presso il Dipartimento di afferenza del Ricercatore, ovvero presso altri Dipartimenti Sapienza, appartenenti al SSD o al SC o al MSC proprio del Ricercatore da valutare. Nel caso di impossibilità di reperire in Sapienza Professori del SSD o SC o MSC, possono essere componenti della Commissione Professori in servizio presso una Università italiana o straniera alla data di nomina della Commissione, in tutti i casi appartenenti allo specifico SSD o SC o MSC.</p> <p>11.6 Per i Professori in servizio in un'Università straniera l'appartenenza al SSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC ed è dichiarata dall'Organo proponente.</p> <p>11.7 La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.</p> <p>11.8 Il Consiglio del Dipartimento interessato riceve gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione e, con propria delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di Professore di II fascia del Ricercatore che ha ottenuto il giudizio positivo. La proposta di chiamata da parte del Dipartimento è inviata alla Facoltà di riferimento e all'Area Risorse Umane per quanto di competenza ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>11.9 I Consigli di Dipartimento provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con la partecipazione dei soli Professori di I e II fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto.</p>
---	---

	11.10 Alla procedura di valutazione deve essere data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.
<p style="text-align: center;">Art. 11 - Chiamate dirette e per chiara fama</p> <p>11.1 Le possibilità di chiamate dirette o per chiara fama riguardano:</p> <p>a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;</p> <p>b) coloro che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;</p> <p>c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</p> <p>d) studiosi di chiara fama per la copertura di posti di Professore di I fascia.</p> <p>11.2 Entro il mese di aprile i Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico, per le rispettive competenze, l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi di eventuali cofinanziamenti concessi dal MIUR nell'ambito delle risorse all'uopo destinate anche in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, dal quale sono comunemente escluse le chiamate per chiara fama.</p> <p>11.3 La proposta è trasmessa dal Dipartimento alla Giunta della Facoltà di riferimento per il parere, ivi compreso quello sulla eventuale dovuta attività assistenziale. La proposta deve contenere</p>	<p style="text-align: center;">Titolo V – Chiamate dirette</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 – Procedura</p> <p>12.1 Le possibilità di chiamate dirette riguardano le fattispecie previste dalla normativa e dai vigenti decreti ministeriali in materia.</p> <p>12.2 Di norma entro il mese di aprile, tenuto conto delle scadenze stabilite dal MIUR, i Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico, per le rispettive competenze, l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi di eventuali cofinanziamenti concessi dal MIUR nell'ambito delle risorse all'uopo destinate anche in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, dal quale sono comunque escluse le chiamate per chiara fama.</p> <p>11.3 La proposta, approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, è trasmessa dal Dipartimento alla Giunta della Facoltà di riferimento per il parere, ivi compreso quello sulla eventuale dovuta attività assistenziale. La proposta deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - curriculum; - indicazione del ruolo e del SSD/SC per il quale il candidato viene proposto; - la verifica, attestata dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di chiamata, dei requisiti previsti per l'ASN ed in particolare per i ricercatori a tempo determinato di tipo B almeno i 2/3 delle soglie ANVUR previste per i professori di II fascia; - la tipologia di chiamata secondo l'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii. <p>11.4 Ai fini dell'attivazione delle procedure di chiamata, l'Amministrazione, previa delibera di Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti o delle Facoltà, il Senato Accademico, su proposta dei</p>

gli elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare ed in particolare:

- 1) curriculum;
- 2) indicazione del ruolo per il quale il candidato viene proposto;
- 3) la verifica dei requisiti ANVUR ed in particolare per i professori il superamento delle cosiddette soglie ANVUR; per i ricercatori a tempo determinato di tipo B almeno i 2/3 delle soglie ANVUR previste per i professori associati; per i ricercatori a tempo determinato di tipo A almeno il 50% delle soglie ANVUR previste per i professori associati;
- 4) la tipologia di chiamata secondo l'art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 s.i.m;

11.4 Ai fini dell'attivazione delle procedure di chiamata diretta l'Amministrazione può disporre un pubblico avviso con il quale è manifestato interesse della Sapienza alla chiamata diretta di docenti di elevato livello scientifico con indicazione dell'ambito specifico, (area CUN o ambito più ristretto, quale un macro-settore concorsuale, un settore concorsuale o un settore scientifico-disciplinare. Del suddetto avviso viene data pubblicità su almeno un giornale scientifico internazionale di settore, oltre che sul sito della Sapienza. Le dichiarazioni d'interesse all'Avviso devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dall'avviso stesso.

11.5 Il Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, per gli aspetti scientifici, e del Consiglio di Amministrazione per le risorse/punti organico, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In caso di parere favorevole da parte del MIUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del Professore nella fascia di spettanza.

11.5 Nel caso di chiamata diretta di RTD tipologia b) il Direttore del Dipartimento stipula, in favore del soggetto destinatario, il relativo contratto secondo lo schema tipo disponibile sul sito di Ateneo.

Dipartimenti e delle Facoltà dispone un pubblico avviso con il quale è manifestato interesse della Sapienza alla chiamata diretta di docenti di elevato livello scientifico con indicazione dell'ambito specifico, (SC o SSD). Del suddetto avviso viene data pubblicità almeno sul sito della Sapienza. Le dichiarazioni d'interesse all'Avviso devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dall'avviso stesso.

11.5 Il Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, per gli aspetti scientifici, e del Consiglio di Amministrazione per le risorse/punti organico, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In caso di parere favorevole da parte del MIUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del Professore nella fascia di spettanza.

11.6 Il contratto è stipulato dal Rettore con il RTD tipologia B.

<p style="text-align: center;">Titolo V - Norme transitorie e finali</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 - Norme transitorie e finali</p> <p>12.1 Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di Professore di I e II fascia ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della Legge 30.12.2010 n. 240/ (Legge n. 210/98) nel periodo di durata dell'idoneità stessa (7 anni) possono comunque essere destinatari di chiamata, nei limiti delle risorse a tal fine deliberate.</p> <p>12.2 Alle procedure valutative di chiamata, a riserva di partecipazione ad interni Sapienza, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240/2010, possono partecipare i Professori di ruolo o Ricercatori TI, in servizio presso Sapienza, che siano in possesso dell'ASN per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, purché non già titolari delle medesime nello stesso SSD o SC o in SSD dello stesso MSC e comunque in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal Senato Accademico.</p> <p>12.3 Le suddette procedure possono essere disposte entro e non oltre il 31.12.2017 ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010.</p> <p>12.4 Della procedura è data pubblicità sul sito d'Ateneo.</p>	
<p>Art. 13 - Procedure, obblighi amministrativi, provvedimenti per inosservanza norme</p> <p>13.1 L'avvio di procedure da parte delle strutture accademiche o dell'Amministrazione prive della preventiva determinazione circa la copertura finanziaria, non in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, costituisce addebito disciplinare nei riguardi dei responsabili, fatto salvo ogni altro provvedimento.</p> <p>13.2 Per tutti i Bandi di indizione delle procedure di cui al presente Regolamento vige l'obbligo di pubblicità; l'inosservanza di tale</p>	<p style="text-align: center;">Titolo VI - Norme transitorie e finali</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Entrata in vigore del Regolamento</p> <p>12.1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.</p>

obbligo costituisce addebito disciplinare nei riguardi dei responsabili, fatto salvo ogni altro provvedimento.	
---	--